

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO  
PROFESSIONISTI, MEDICI E DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA  
DELL'AREA FUNZIONI CENTRALI  
ANNO 2020**

Il giorno 16 giugno 2021, presso gli Uffici della Sede centrale dell'Inail in P.le Pastore, n. 6 - Roma - la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale si sono incontrate per contrattare le modalità di utilizzo dei fondi, per l'anno 2020, per i trattamenti accessori dei professionisti, dei medici e dei dirigenti di seconda fascia dell'Area Funzioni Centrali, definiti con determinazione del Direttore generale n. 21 del 12 aprile 2021.

Le parti contrattano gli istituti economici di seguito declinati ed il relativo finanziamento.

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI COMUNI**

**Articolo 1**

**Campo di applicazione, durata e decorrenza**

Il presente contratto collettivo integrativo concerne il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 e si applica, per la parte di rispettiva competenza e salvo diversa prescrizione, ai professionisti, ai medici e ai dirigenti di seconda fascia, dell'Area Funzioni Centrali, in servizio presso l'Istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, compreso quello in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni.

**Articolo 2**

**Progetti speciali**

Ai sensi degli articoli 51, 89 e 97 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del personale dell'Area Funzioni Centrali (in seguito CCNL 2016-2018 AFC), che hanno confermato le previgenti discipline dei fondi per i trattamenti accessori dei dirigenti, dei professionisti e dei medici, le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono destinate a remunerare il personale dell'Istituto dell'Area funzioni centrali effettivamente impegnato nella realizzazione dei progetti speciali.

Il calcolo dell'importo spettante viene effettuato sulla base delle risorse disponibili, rapportando il compenso alla percentuale di realizzazione dei progetti prefissati ed al coefficiente di merito partecipativo individuale.

I compensi non sono tra loro cumulabili e non sono frazionabili per partecipazioni a segmenti di più progetti. Le misure dei compensi sono invece frazionabili in caso di assunzione e/o cessazione del rapporto lavorativo in corso d'anno.

Nel caso di trasferimento nel corso dell'anno, il personale può partecipare ai progetti locali concordati sia nella sede di provenienza che in quella di destinazione. In tale ipotesi, il compenso sarà determinato in relazione al progetto al quale la risorsa ha maggiormente contribuito, anche in termini temporali, previa intesa tra le Strutture interessate. Analogo criterio, verrà adottato per la determinazione del compenso per i casi di mobilità tra progetti nell'ambito della stessa Struttura.

### **Articolo 3** **Differenziazione della retribuzione di risultato**

La retribuzione di risultato è attribuita conformemente alle previsioni normative contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto della valutazione delle *performance* individuale e organizzativa di cui al relativo sistema di valutazione e misurazione, adottato dall'Istituto con la determinazione presidenziale n. 526 del 19 dicembre 2018 e aggiornato per l'anno 2020 con la determinazione presidenziale n. 4 del 10 gennaio 2020.

In applicazione dell'art. 28 del CCNL 2016-2018 AFC, a decorrere dall'anno 2020, ai dirigenti di seconda fascia, professionisti e medici che conseguono la valutazione elevata secondo il sistema di valutazione in atto nell'Istituto, è riconosciuta la maggiorazione del 30% della quota di retribuzione di risultato correlata alla *performance* individuale.

Ferma restando la possibilità di attribuire la valutazione elevata ad un maggiore contingente di dipendenti, la maggiorazione economica può essere attribuita ad un numero di dirigenti di seconda fascia, professionisti e medici non superiore, per ciascuna categoria, al 20% di quelli valutati.

Relativamente ai criteri di attribuzione dei compensi di cui al presente articolo, le parti concordano di rinviare quanto non disciplinato direttamente nel presente accordo ai criteri generali stabiliti nel sistema di valutazione e misurazione della *performance*, adottato dall'Istituto con la suddetta determinazione presidenziale n. 4 del 10 gennaio 2020.



**TITOLO II**  
**AREA PROFESSIONISTI**

**Articolo 4**  
**Risorse finanziarie**

Il fondo dei professionisti, per l'anno 2020, comprensivo delle ulteriori risorse previste dall'art. 89 del CCNL 2016-2018 AFC, ammonta, complessivamente, a euro 14.718.168,19 ed è utilizzato come segue:

<b>UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI PROFESSIONISTI</b>	
<b>ANNO 2020</b>	
<b>AMMONTARE DEL FONDO</b>	<b>14.718.168,19</b>
(al netto della riduzione ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. N. 75/2017)	
- PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 L. 88/89	757.107,05
- INDENNITA' DI "TOGA"	1.259.000,00
- INDENNITA' DI COORDINAMENTO	656.000,00
- INDENNITA' PROFESSIONALE	1.332.000,00
- INDENNITA' DI AUTOAGGIORNAMENTO	777.000,00
- INDENNITA' DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE	1.255.000,00
- RIMBORSO TASSA D'ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI	52.000,00
- RETRIBUZIONE DI RISULTATO	
- QUOTA DA DESTINARE A TUTTI I PROFESSIONISTI	5.117.561,14
- QUOTA AGGIUNTIVA PER I PROFESSIONISTI TECNICI	3.512.500,00
- QUOTA AGGIUNTIVA PER I PROFESSIONISTI LEGALI	-
	<b>8.630.061,14</b>
	<b>14.718.168,19</b>

**Articolo 5**  
**Indennità di toga e indennità professionale**

Per il finanziamento dell'indennità di toga dei professionisti legali e dell'indennità professionale dei professionisti tecnici, di cui all'articolo 89, comma 2, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti stanziavano, rispettivamente, € 1.259.000,00 ed € 1.332.000,00.

## **Articolo 6** **Indennità di coordinamento**

Per i titolari degli incarichi di coordinamento di cui all'articolo 91 del CCNL 2016-2018 AFC, si conferma, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera a), del CCNL 1994-97 e all'articolo 4, comma 1, del CCNL 1999-2001 dell'8 gennaio 2003, la percentuale del 12%, da applicare sullo stipendio tabellare e sulla retribuzione di anzianità, ai fini del computo della relativa indennità di coordinamento.

Al fine di compensare il maggiore grado di responsabilità e ampiezza delle competenze, per i coordinatori generali dei rami professionali, ai sensi dell'art. 91, comma 2, del CCNL 11 ottobre 1996, l'indennità di coordinamento è maggiorata con un'ulteriore somma pari a € 1.936,71 mensili.

## **Articolo 7** **Indennità per arricchimento professionale e indennità per autoaggiornamento**

Conformemente all'articolo 90, c. 1, punti b1 e b3 del CCNL 1994-1997 e all'articolo 101, comma 3 del CCNL 2002-2005 del 1° agosto 2006, si conferma l'attribuzione nei confronti dei professionisti delle indennità per "*arricchimento professionale*" e per "*autoaggiornamento*" in relazione all'accrescimento professionale conseguito attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento e all'acquisizione di strumenti di supporto culturale-professionale finalizzati all'ottimale svolgimento dell'attività.

In coerenza con i principi di premialità e merito, l'erogazione dei compensi è subordinata agli esiti di una apposita valutazione, da parte dei coordinatori generali, dell'effettivo conseguimento dell'arricchimento professionale e dell'autoaggiornamento. Le parti contrattano, altresì, la misura massima individuale dell'indennità di arricchimento professionale in € 2.250,00 per gli avvocati e in € 2.680,00 per i professionisti non legali e dell'indennità di autoaggiornamento, per tutti i professionisti, in € 1.550,00.

## **Articolo 8** **Rimborso tassa d'iscrizione all'albo degli avvocati**

Ai sensi dell'articolo 92, comma 2, lettera d) del CCNL 2016-2018 AFC che conferma la previsione recata dall'articolo 13, comma 2, del CCNL 2008-2009 relativo alla dirigenza dell'Area VI, l'onere derivante dall'obbligo dell'iscrizione nell'elenco speciale, annesso all'albo professionale degli avvocati, è posto a carico delle risorse del fondo accessorio ed è rimborsato, a ciascun interessato, previa presentazione di idonea ricevuta di pagamento della quota d'iscrizione. Al riguardo, le parti stanziavano € 52.000,00.



**Articolo 9**  
**Retribuzione di risultato**

Ai fini del pagamento della retribuzione di risultato, viene destinata una somma complessiva pari a € 8.630.061,14 di cui € 5.117.561,14 per tutti i professionisti ed € 3.512.500,00 per i professionisti appartenenti ai rami professionali diversi da quello legale. Le misure individuali dei compensi, calcolati sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 del presente accordo, sono ulteriormente differenziate in base alla seguente parametrizzazione:

Livello differenziato	Parametro
Professionisti di primo livello	110
Professionisti di secondo livello	120

Inoltre, ai professionisti della Contarp che, in considerazione della situazione pandemica, hanno svolto attività di validazione dei dispositivi individuali di protezione, in attuazione dell'articolo 15, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 17, è riconosciuta, per l'anno 2020, una maggiorazione della retribuzione di risultato nella misura massima di 400,00 euro lorde annue.

**TITOLO III**  
**AREA MEDICI**

**Articolo 10**  
**Risorse finanziarie**

Il fondo dei medici, per l'anno 2020, comprensivo delle ulteriori risorse previste dall'art. 97 del CCNL 2016-2018 AFC, ammonta, complessivamente, a euro 15.914.691,13 ed è utilizzato come segue:

**UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEL PERSONALE DELL'AREA MEDICA****ANNO 2020**

<b>AMMONTARE DEL FONDO</b>	<b>15.914.691,13</b>
(al netto della riduzione ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. N. 75/2017)	
- <i>PROGETTI SPECIALI EX ART. 18 L. 88/89</i>	<b>1.083.526,90</b>
- <i>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA FISSA:</i>	<b>3.348.000,00</b>
- <i>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE QUOTA VARIABILE</i>	<b>2.244.000,00</b>
- <i>INDENNITA' PER INCARICO QUINQUENNALE</i>	<b>793.000,00</b>
- <i>INDENNITA' DI SPECIFICITA' MEDICA</i>	<b>3.720.000,00</b>
- <i>LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' BILINGUISMO E COPERTURA TUTELA LEGALE</i>	<b>132.000,00</b>
- <i>ELEMENTO DI GARANZIA PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE</i>	<b>40.000,00</b>
- <i>RETRIBUZIONE DI RISULTATO</i>	<b>4.554.164,23</b>
	<b>15.914.691,13</b>

**Articolo 11****Retribuzione di posizione fissa**

Ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera a), del CCNL 2016-2018 AFC, le parti contrattano le misure economiche della retribuzione di posizione fissa, nei seguenti valori annui, da erogare per 13 mensilità:

**MEDICI DI PRIMA FASCIA FUNZIONALE TEMPO PIENO**

- Con anzianità di servizio inferiore a 5 anni € 4.408,28
- Con anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni € 8.300,61

**MEDICI DI PRIMA FASCIA FUNZIONALE TEMPO DEFINITO**

- Con anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni € 4.759,02

**MEDICI DI SECONDA FASCIA FUNZIONALE TEMPO PIENO € 9.453,19**

Con riferimento ai medici a tempo pieno, i valori della retribuzione di posizione fissa sono ridotti del 15% in caso di svolgimento dell'attività libero professionale extramuraria.

**Articolo 12****Retribuzione di posizione variabile**

Al sensi dell'articolo 100, comma 1, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti confermano i seguenti valori annui della retribuzione di posizione variabile, comprensivi della 13<sup>a</sup> mensilità, da attribuire ai medici in correlazione alla fascia funzionale di appartenenza, alla graduazione degli incarichi ed all'anzianità di servizio.

**MEDICI DI PRIMA FASCIA FUNZIONALE TEMPO PIENO**

*Anzianità di servizio inferiore a 5 anni:*

INCARICHI	IMPORTI
- Addetto alle aree di medicina legale e fisiatria	€ 449,93
- Responsabile ambulatori prime cure	€ 1.995,37
- Responsabile ambulatori cure fisioterapiche	€ 1.222,65

*Anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni:*

INCARICHI	IMPORTI
- Addetto alle aree di medicina legale e fisiatria	€ 3.312,27
- Responsabile d'incarico di maggior spessore	€ 6.403,28

**MEDICI DI PRIMA FASCIA FUNZIONALE TEMPO DEFINITO**

*Anzianità di servizio pari o superiore a 5 anni:*

INCARICHI	IMPORTI
- Addetto alle aree di medicina legale e fisiatria	€ 2.584,92

**MEDICI DI SECONDA FASCIA FUNZIONALE TEMPO PIENO**

INCARICHI	IMPORTI
- Responsabile di struttura complessa di 1 <sup>a</sup> Fascia	€ 20.702,89
- " " " 2 <sup>a</sup> Fascia	€ 9.413,95
- " " " 3 <sup>a</sup> Fascia	€ 8.838,44
- " " " 4 <sup>a</sup> Fascia	€ 8.258,64

In caso di svolgimento dell'attività libero professionale extramuraria i valori della retribuzione di posizione variabile sono ridotti del 50%.

**Articolo 13**  
**Indennità per incarico quinquennale**



Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti confermano le seguenti misure annue dell'indennità per incarico quinquennale.

INCARICHI	IMPORTI
- Responsabile di struttura complessa di 1^ Fascia	€ 12.653,16
- " " " di 2^ Fascia	€ 10.845,60
- " " " di 3^ Fascia	€ 7.230,36

L'indennità per incarico quinquennale è erogata per 12 mensilità.

#### **Articolo 14** **Indennità di specificità medica**

Ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti, ai fini del pagamento dell'indennità di specificità medica, stanziavano la somma di € 3.720.000,00.

#### **Articolo 15** **Lavoro straordinario, indennità di bilinguismo e copertura tutela legale**

Ai sensi dell'articolo 20 dell'Accordo attuativo dell'articolo 94 del CCNL 11 ottobre 1996 e dell'articolo 41, comma 4, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti destinano al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario, dell'indennità di bilinguismo e degli oneri di patrocinio legale, in relazione ai danni arrecati dagli stessi a terzi nello svolgimento dell'attività professionale, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave, la somma di € 132.000,00.

#### **Articolo 16** **Retribuzione di risultato**

Per la retribuzione di risultato dei medici viene destinata una somma pari a € 4.554.164,23. Le misure individuali dei compensi, calcolati sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 del presente accordo, sono ulteriormente differenziate in base alla seguente parametrizzazione:

Livello differenziato	Parametro
Medici di primo livello tempo pieno	100,00
Medici di secondo livello tempo pieno	134,64

In caso di affidamento di un ulteriore incarico *ad interim*, ai medici di secondo livello spetta una maggiorazione della retribuzione di risultato in misura corrispondente al 15% della retribuzione di posizione (fissa e variabile) e dell'indennità per incarico



quinquennale, previste per il medesimo incarico affidato *ad interim*. Per l'affidamento di più incarichi spetta la maggiorazione relativa all'incarico economicamente più favorevole. La retribuzione di risultato non spetta ai medici a tempo definito e ai medici a tempo pieno che svolgono l'attività libero professionale extramuraria.

#### **Articolo 17**

#### **Elemento di garanzia personale in distacco sindacale**

Ai sensi dell'art. 32 del CCNL 2016-2018 AFC, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la misura dell'elemento di garanzia della retribuzione è definita nella percentuale del 90% del valore medio delle voci del trattamento accessorio erogate a carico del relativo fondo riferito all'anno 2015, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

Al riguardo, le parti convengono che gli effetti della riduzione del 10% sulle voci del trattamento accessorio si manifestino interamente sulla retribuzione di risultato, mantenendo la quota erogata mensilmente allineata alla somma della retribuzione di parte fissa e di parte variabile mediamente percepita dai medici dell'Istituto.

### **TITOLO IV**

### **DIRIGENTI DI SECONDA FASCIA**

#### **Articolo 18**

#### **Risorse finanziarie**

Il fondo dei dirigenti di seconda fascia, per l'anno 2020, comprensivo delle ulteriori risorse previste dall'articolo 51 del CCNL 2016-2018 AFC, ammonta complessivamente a euro 10.914.356,85 ed è utilizzato come segue:

**UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA DEI DIRIGENTI DI II FASCIA****ANNO 2020**

<b>AMMONTARE DEL FONDO</b>		<b>10.914.356,85</b>
(al netto della riduzione ex art. 23, comma 2 del D.Lgs. N. 75/2017)		
- <b>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE</b>		
Retribuzione di posizione fissa	1.720.000,00	
Retribuzione di posizione variabile	4.230.000,00	<b>5.950.000,00</b>
- <b>ELEMENTO DI GARANZIA PERSONALE IN DISTACCO SINDACALE</b>		<b>60.000,00</b>
- <b>RETRIBUZIONE DI RISULTATO</b>		
Retribuzione di risultato	4.000.329,15	
Indennità di mobilità	200.016,46	
Progetti speciali	704.011,24	<b>4.904.356,85</b>
	<b>TOTALE COMPENSI</b>	<b>10.914.356,85</b>

**Articolo 19****Retribuzione di posizione**

Per il finanziamento della retribuzione di posizione, le parti, conformemente all'articolo 44, comma 1, lettera b) e all'articolo 51, del CCNL 2016-2018 AFC, destinano una somma pari a € 5.950.000,00.

**Articolo 20****Retribuzione di risultato**

Per la retribuzione di risultato dei dirigenti viene destinata una somma pari a € 4.000.329,15. Le misure individuali dei compensi, calcolati sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 del presente accordo, sono ulteriormente differenziate in misura proporzionale alla graduazione degli incarichi.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del CCNL 2016-2018 AFC, le parti confermano la misura della maggiorazione della retribuzione di risultato, di cui all'articolo 62, comma 4, del CCNL 2002-2003, attribuita in caso di affidamento di incarico *ad interim*, corrispondente al 15% della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito. Le parti convengono, infine, di correlarne l'effettiva corresponsione al raggiungimento degli obiettivi di competenza del dirigente sostituito.

**Articolo 21****Incentivi alla mobilità territoriale**



Al fine di incentivare la mobilità territoriale dei dirigenti, le parti destinano una quota delle risorse del fondo accessorio, corrispondente al 5% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, da ripartire, a titolo di "indennità di mobilità", tra i dirigenti trasferiti d'ufficio in altra struttura.

L'erogazione dell'indennità di mobilità è subordinata alla verifica della distanza tra la struttura di provenienza e quella di nuova assegnazione che non deve essere inferiore a 100 km e alla verifica, attraverso autodichiarazione del dirigente trasferito, della residenza o della dimora abituale all'atto del trasferimento, che non deve insistere nell'ambito della provincia ove è situata la struttura di destinazione. L'indennità di mobilità è corrisposta per un massimo di tre anni e s'interrompe anticipatamente nel caso in cui il dirigente venga nuovamente trasferito in località ove non ricorrano più le suddette condizioni. Qualora il nuovo trasferimento intervenga successivamente al triennio indennizzato, ferme restando le predette verifiche, è nuovamente attribuita l'indennità in parola per un altro triennio.

Le parti convengono, infine, di fissare la misura massima dell'indennità in € 14.450,88.

## **Articolo 22** **Incarichi aggiuntivi**

Ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 61, comma 2, del CCNL 2002-2003, le parti confermano, nella misura del 66%, la quota dei compensi spettante ai dirigenti, in relazione all'espletamento degli incarichi aggiuntivi, per remunerare i maggiori oneri e le responsabilità derivanti dagli incarichi aggiuntivi stessi.

## **Articolo 23** **Elemento di garanzia personale in distacco sindacale**

Ai sensi dell'art. 32 del CCNL 2016-2018 AFC, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la misura dell'elemento di garanzia della retribuzione è definita nella percentuale del 90% del valore medio delle voci del trattamento accessorio erogate a carico del relativo fondo riferito all'anno 2015, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

Al riguardo, le parti convengono che gli effetti della riduzione del 10% sulle voci del trattamento accessorio si manifestino interamente sulla retribuzione di risultato, mantenendo la quota erogata mensilmente allineata alla somma della retribuzione di parte fissa e di parte variabile mediamente percepita dai dirigenti di seconda fascia dell'Istituto.

**LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI****LA DELEGAZIONE**

<b>CGIL FP</b> f.to Alessio Mercanti	<b>Il Presidente</b> f.to Franco Bettoni
<b>CISL FP</b> f.to Marco Molinari	<b>Il Direttore generale</b> f.to Giuseppe Lucibello
<b>UIL PA</b> f.to Domenico Di Cristo	<b>Il Direttore centrale risorse umane</b> f.to Giuseppe Mazzetti
<b>DIRSTAT FIALP</b> f.to Paolo Romano (v. nota a verbale)	<b>Il Direttore centrale PBC</b> f.to Massimiliano Mariani
<b>CIDA FC</b> Non firma (v. nota a verbale)	<b>Il Direttore centrale per l'organizzazione digitale</b> f.to Stefano Tomasini
<b>FLEPAR</b>	
<b>ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM</b> f.to Gabriele Norcia	
<b>UNADIS</b> f.to Franco Mario Sottile (v. nota a verbale)	



	<p align="center"><b>Federazione Confisal-UNSA</b>  <b>SINDACATO AUTONOMO INAIL</b>  <b>Coordinamento Nazionale</b></p> <p align="center">P. le Pastore, 6 – 00144 ROMA  Tel. 0654873954 - fax 0654873955  <a href="mailto:confisal-unsainail.it">confisal-unsainail.it</a> - <a href="http://www.autonomoinail.it">www.autonomoinail.it</a></p>	<p align="center">DIRSTAT  <b>FIALP UNSA</b>  per il Personale  Area Funzioni centrali  (ex EPNE)</p>
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roma, 16 giugno 2021

## NOTA AL VERBALE

In un clima difficile, mentre cova disagio perché ancora vivo il risentimento dei Professionisti sulla irrisolta questione dei livelli differenziati, ed è tangibile la prossima recrudescenza, con l'avvio delle procedure sulla base dei criteri fortemente voluti dall'amministrazione, questo Sindacato cerca condivisione su iniziative comuni capaci di invertire tale deriva.

La positiva risposta in ordine all'accordo programmatico, con le potenziali sinergie che ne deriveranno per risolvere atavici problemi anche mediante sollecitazione di modifiche legislative, rappresenta, ad avviso di chi scrive, un tassello importante, dal quale ci aspettiamo risultati in materia di fabbisogni e assunzioni, di finanziamento dei fondi e per individuare soluzioni su altre, fondamentali, questioni come, ad esempio, il finanziamento degli incarichi di coordinamento e il rimborso della tassa d'iscrizione all'albo.

Allo stesso modo importante è apparsa la condivisione di importanti soluzioni presentate anche da questa organizzazione e che hanno condotto alla sottoscrizione del CIE 2019 che ha introdotto importanti novità ancorché non risolutive.

Date queste premesse, atteso che il CIE 2020, si presenta come la naturale continuazione di quello precedente e che sono stati avviati i confronti su specifiche tematiche, come la rimodulazione della pesatura delle posizioni dirigenziali e in materia di valutazione dello specifico Personale, Dirstat-Fialp-Unsa, pur riservandosi il diritto/dovere di vigilare sulle pendenze ancora presenti, **sottoscrive il presente accordo.**

Peraltro ritiene indispensabile la sottoscrizione non solo per garantire la corresponsione di quanto spettante agli interessati, quanto di farlo in tempi rapidi, infatti, va assicurata l'erogazione in tempi certi e a tassazione separata considerata la rispondenza ai criteri dettati dall'Agenzia delle Entrate.



Alfa D.C.R.U. Ufficio Pianificazione Norme e  
Relazioni Sindacali

16.6.2021

**OGGETTO:** nota a verbale del 16.6.2021 - CIE 2020 Area Funzioni Centrali (dirigenti, medici e professionisti)

La CIDA INAIL non sottoscrive il verbale del 16.6.2021, relativo al CIE 2020 Area Funzioni Centrali (dirigenti, medici e professionisti) coerentemente con quanto già evidenziato nella nota a verbale del 18.2.2021 relativamente al CIE 2019 perché, in alcuni punti, va contro il contratto collettivo nazionale introducendo elementi di novità non previsti.

Si contesta ancora il sistema di valutazione applicato per il riconoscimento delle maggiorazioni del premio correlato alla performance individuale e si continua a non condividere anche l'indice di cui all'art. 7 che individua un maggior grado di responsabilità e ampiezza di competenze per i coordinatori generali dei rami professionali.

Con Dichiarazione congiunta n. 1 in calce al CIE 2019, l'amministrazione e le OO.SS. si impegnavano a calendarizzare una serie di incontri finalizzati a verificare degli attuali profili del sistema per la misurazione e la valutazione della performance per eventuali integrazioni allo stesso ed ad esaminare possibili diverse parametrizzazioni nel sistema delle indennità previste per le professionalità destinatarie del CIE Area funzioni centrali, nonché i criteri per la graduazione delle posizioni dirigenziali, con particolare riguardo alla correlazione con le funzioni e con le connesse responsabilità.

Tuttavia, non ci risulta che l'amministrazione abbia calendarizzato degli incontri in tal senso. Al contrario, è stato calendarizzato il nuovo sistema di valutazione senza alcun confronto.

Continueremo, pertanto, a chiedere l'immediata attuazione del CCN 2016/18 dell'Area Funzioni Centrali su livelli, coordinamenti, sistema di valutazione, ulteriore miglioramento della indennità fisse ed eliminazione della forbice tra I e II livello.

**IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE**  
F.to Avv. Giovanni De Luca





**UNADIS**  
UNIONE NAZIONALE DEI  
DIRIGENTI DELLO STATO

Il Presidente

Roma, 16 giugno 2021

Oggetto: dichiarazione di firma del verbale del 16 giugno 2021 – CIE 2020 Area  
Funzioni centrali (dirigenti medici e professionisti)

Io sottoscritto Franco Mario Sottile rappresentante del sindacato UNADIS  
dichiaro di voler sottoscrivere il verbale in oggetto, riferentesi ad un esercizio  
ormai trascorso, con la seguente nota a verbale.

UNADIS nel firmare il verbale ribadisce che:

- 1) Dovrebbe essere stipulato un accordo integrativo triennale per tutte le materie di cui all'art. 44 del CCNL 9-03-2020, come previsto dall'art. 8, comma 1, dello stesso, con negoziazione annuale della materia di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), per i dirigenti.
- 2) Dovrebbero essere definite, ai sensi dell'art. 54, comma 5, le percentuali connesse all'applicazione della clausola di salvaguardia e le relative risorse a copertura, non già per l'anno 2020 per il quale l'amministrazione ha dichiarato che la fattispecie non ricorre, ma quale disposizione a valere per gli esercizi successivi.
- 3) Dovrebbero essere definite in sede di contrattazione anche le modalità di attribuzione della maggiorazione di cui all'art. 28 (per es. in caso di conseguimento di valutazioni più elevate rispetto alla percentuale di maggiorazioni attribuibile) mentre si è fatto rinvio "ai criteri generali stabiliti nel sistema di valutazione e misurazione della *performance*".

Fr. Mario Sottile